



Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“CASA FAMIGLIA SANTA RITA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata “Casa Famiglia Santa Rita Associazione di promozione Sociale”, in breve “Casa Famiglia Santa Rita APS”, che in seguito sarà denominata anche solo associazione.

L'Associazione ha sede legale in Barrafranca (EN), Via Cairoli n. 13.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Natura e finalità

L'associazione persegue dunque finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle attività di **interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) prestazioni socio-sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;

- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate;
- f) accoglienza e sostegno a persone e famiglie in condizione di fragilità sociale.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di carattere sociale nell'area degli interventi socio assistenziali, attraverso l'assistenza sociale di anziani, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati che vogliono condividere la propria vita assieme ad altre persone, abitando e condividendo la casa che li ospita per ricreare l'ambiente familiare che si è avuto in passato presso le proprie case e famiglie di origine, nel rispetto e nell'attuazione dei valori essenziali della persona umana senza distinzione di sesso e di religione. La casa famiglia vuole mantenere lo spirito della propria casa e della propria famiglia che il soggetto anziano lascia, con il valore aggiunto che una casa famiglia organizzata con il proprio personale può dare agli ospiti.

L'associazione ha fra i propri compiti la promozione delle pari opportunità e la rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e trasparenza, valorizzando il ruolo attivo degli associati.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, promuove:

- accoglienza e ospitalità in ambiente familiare a persone in difficoltà;
- attività educative e formative;
- supporto psicologico e sociale;
- promozione di eventi culturali e spirituali;
- laboratori di inclusione sociale e lavorativa;
- collaborazione con enti pubblici e privati per progetti a sostegno delle fragilità.

L'associazione realizza i propri scopi svolgendo concreti interventi tra i quali:

- a) Collaborazioni in gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,
- b) attuazione di progetti di accoglienza a favore di persone in situazione di fragilità e disagio, anche in collaborazione con i servizi sociali e gli enti preposti.
- c) Organizzazione e promozione di eventi, campagne di comunicazione sociale e di sensibilizzazione volti a tematiche personali quali, il disagio, la fragilità lo svantaggio psico-fisico.
- d) Promozione e ideazione di percorsi formativi relativi alle tematiche sopra citate.

L'Associazione può esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale, commerciali e secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e indicati in apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione provvederà ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con associazioni, Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo statuto.

La domanda di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci benemeriti persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. Posso essere previste anche figure di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, ma non partecipano in alcun modo alle attività della stessa, non hanno obbligo di associarsi e pagare la quota associativa e non hanno quindi diritti e doveri dei soci. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- a) nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
- b) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
- c) I soci cessano di appartenere all'associazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;



- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari.

d. l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati (o dei soci).

Tutti gli associati (o soci) hanno parità di diritti e doveri.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli associati (soci) purchè iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi hanno il diritto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, maggiori di età, hanno diritto a proporsi quale candidati pe rgli organi dell'associazione.

Gli associati (soci) sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
- tenute al rispetto di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dell'attività di volontariato. La documentazione contenente dati sensibili relativa agli ospiti viene trattata in conformità alla normativa vigente.

Le prestazioni fornite dagli associati (soci) sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati (soci) possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati (o dei soci);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se previsto dalla legge);
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (se previsto dalla legge).

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

É possibile collaborare marginalmente con l'Associazione, senza ricoprire la carica di socio, con il titolo di "collaboratore esterno." Tale collaboratore, che condivide gli scopi dell'Associazione, potrà essere assicurato o meno a seconda della decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea dei soci o degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria **almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.** La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (o per sms o messaggio con App di messaggistica es. WhatsApp) agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate per le assemblee straordinarie.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono valide secondo quanto previsto dal presente statuto e dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

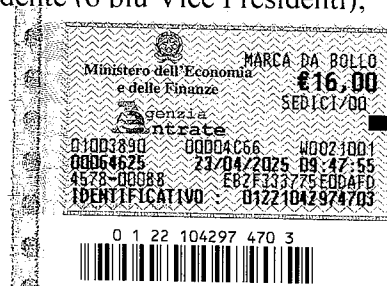
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);



- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) decide l'ammissione e la dimissione degli utenti nelle strutture dell'Associazione.
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) deliberare il trasferimento della sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente:

- a) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.12 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.13 - Gratuità o meno delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione. Gli organi associativi possono anche stabilire il riconoscimento di un compenso per periodi limitati e sulla base della particolare gravosità degli impegni.

Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

Il **patrimonio** dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;



- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le **entrate** dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote associative (non trasferibile a nessun titolo e non collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale);
- b) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- k) raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117..

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 15 – Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo:

- a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;
- b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. **E' vietata** la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate, durante la vita dell'associazione, a fondatori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari. Essi devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 17 – Libri sociali

L'Associazione tiene obbligatoriamente:

- il libro degli associati (o dei soci);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei volontari (se presenti).

Art. 18 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, con obbligo di sentire preventivamente l'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo Settore, individuati in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, che perseguano finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il parere del **RUNTS** è obbligatorio prima della devoluzione. **Non è ammessa** la devoluzione a soci, fondatori o amministratori, salvo che siano enti del Terzo Settore a loro volta. Non si può lasciare il patrimonio "liberamente devolvibile".

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

[illegible]

16

Two hand-drawn sketches. The top sketch shows a five-pointed star with a circle passing through its center. The bottom sketch shows a circle with a horizontal line passing through its center, and a vertical line passing through the same center, forming a cross. A small, irregular shape is drawn above the circle.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 23/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK , serie 3 , numero 347

data di stipula: 15/04/2025

ident.vo telematico: TXK25L000347000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91062800866

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91062800866				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



